Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 1° marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 1° MARZO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Taranto. (506)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 47.

Assistenza alle famiglie dei marittimi imbarcati su navi inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra ed in dipendenza di esso i Ministeri della marina, dell'Africa Italiana e delle comunicazioni sono autorizzati a versare all'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con Regio decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1487, un contributo annuo nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con i detti Ministeri.

Il fondo costituito a termini della presente legge è destinato alla corresponsione di una indennità mensile alle famiglie dei marittimi mercantili di bassa forza che hanno assunto carattere militare perchè facenti parte dell'equipaggio di una nave requisita ed inscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, ma non appartenenti a classi richiamate alle armi per intero o limitatamente alla categoria militare di appartenenza degli interessati.

Art. 2.

La speciale indennità da corrispondere alle famiglie dei marittimi che si trovano nelle condizioni dell'art. 1 è pari alla differenza tra la paga di tabella stabilita nel contratto di arruolamento applicato alla nave all'atto dell'iscrizione di questa nel naviglio ausiliario e le competenze militari spettanti al marittimo, non tenendo conto degli eventuali soccorsi giornalieri goduti dai suoi familiari.

Per i marittimi arruolati con la retribuzione di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'art. 325 del Codice della navigazione, il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, accerta la paga complessiva media fruita all'inizio della guerra.

Art. 3.

Ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza spettante, per causa di guerra, ai marittimi di cui all'art. 1 della presente legge in caso di invalidità permanente, o ai loro aventi causa in caso di morte o di dispersione con susseguente dichiarazione di irreperibilità, è corrisposta, a carico del fondo di cui al detto articolo, ai marittimi stessi o ai loro aventi causa, considerati dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni, una indennità corrispondente alla metà del capitale di copertura della rendita di infortunio che i marittimi o i loro aventi causa avrebbero conseguita se l'avvenimento si fosse verificato su nave non iscritta nel naviglio ausiliario dello Stato.

Il trattamento previsto da questo articolo è concesso anche ai marittimi divenuti invalidi permanentemente, o ai loro aventi causa, se morti o dispersi per fatto di guerra, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma non anteriormente al 10 giugno 1940-XVIII.

Art. 4.

In seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente è costituito apposito comitato cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei Ministeri delle finanze, della marina e dell'Africa Italiana, per stabilire le modalità per la erogazione delle indennità a carico del fondo costituito con i contributi stabiliti nell'art. 1 e per la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.

L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo e alla cessazione dello stato di guerra il rendiconto di chiusura è sottoposto all'approvazione dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

L'eventuale residuo attivo del fondo è versato all'Erario in conto entrate.

Art. 5.

La corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge decorre dal giorno della pubblicazione di questa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e cessa con la data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze d'intesa coi Ministri per la marina, per le comunicazioni e per l'Africa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 48.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare, con la seguente modificazione:

All'articolo unico, primo comma, alle parole: « da corrispondersi ai militari fregiati delle », sono sostituite le parole: « annessi alle ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 49.

Autorizzazione al comune di La Spezia ad applicare, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1939-XVII, n. 20, col quale si autorizzava il comune di La Spezia appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *C*, ad applicare le imposte stesse con le aliquote della classe superiore *B*;

Vista l'istanza con la quale il Comune suddetto chiede, per necessità di bilancio, la proroga dell'autorizzazione come sopra concessa;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di La Spezia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 50.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 50. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal professore dott. Francesco Schupfer, con atto pubblico in data 26 giugno 1942-XX, del complesso delle opere giuridiche, facenti parte della biblioteca ereditata dallo zio, avv. Carlo Schupfer, perchè vengano destinate ad incrementare la dotazione libraria della biblioteca del proprio avo, già in possesso dell'Università.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 51.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Pietro Verri » di Milano ad accettare una donazione.

N. 51. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro con l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Pietro Verri » di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 1900 (millenovecento) nominali, investite in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta a favore della Cassa stessa dal senatore Beniamino Donzelli, perchè sia devoluta ad incremento del capitale iniziale del premio « Preside Andrea Franzoni ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1942-XXI.

Aggregazione del comune di Borgo S. Giacomo (Brescia) alla circoscrizione degli uffici finanziari di Verolanuova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, reg. 11, foglio 32;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1083, recante espressa delega al Ministero delle finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Decreta:

Articolo unico.

Il comune di Borgo S. Giacomo (Brescia), viene distaccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiari e da quella dell'Ufficio

del registro di Orzinuovi per essere aggregato alla circoscrizione degli uffici finanziari di Verolanuova.

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse e imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(681)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1943-XXI.

Approvazione delle norme costruttive per gli autoveicoli ad accumulatori di nuova costruzione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 839, sull'impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme per la disciplina delle caratteristiche costruttive degli autoveicoli elettrici ad accumulatori di nuova costruzione.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: HOST VENTURI

(647)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 9 febbraio 1943-XXI.

Autorizzazione alla G.I.L. ad acquistare alcuni immobili siti in S. Pellegrino (Bergamo).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di istituire una colonia estiva è necessario acquistare dall'ing. Pietro o Piero Albergoni Lodovico la possessione detta « Paradiso » in S. Pellegrino (Bergamo);

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI);

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare la possessione detta « Paradiso » in S. Pellegrino (Bergamo), costituita da fabbricato civile denominato « Ristorante Paradiso » e fabbricati annessi con attiguo terreno prativo, coltivato e boschivo e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Bergamo a stipulare l'atto di compra-vendita.

Roma, addì 9 febbraio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(680)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 9 febbraio 1943-XXI.

Approvazione dell'acquisto da parte della G.I.L. di alcuni immobili siti nel comune di Pesaro.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto l'atto di compra-vendita 18 novembre 1942-XXI, n. 1222/432 di rep., a rogito notaio Nereo Tintori di Pesaro, stipulato tra il comandante federale della G.I.L. di Pesaro, tenente colonnello Agostino Vandini e la N. D. Marchesa Carolina Amalia Pergami Belluzzi in Marsili Rossi e il sig. Mancini Pietro, questi ultimi quali proprietari dei fondi rustici siti nel comune di Pesaro;

Poichè in detto atto si fa riserva dell'omologazione dell'atto stesso da parte del Comando generale della G.I.L.;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

E' approvato l'acquisto dei seguenti immobili:

1) fondo rustico con casa colonica, sito in comune di Pesaro, località Soria Bassa, distinto in catasto al foglio 19 coi numeri 15, 16, 17, 18, della complessiva superficie di ettari 3.35.99 e della complessiva rendita di L. 325,78;

2) fondo rustico con casa colonica in comune di Pesaro, località Soria Bassa, distinto in catasto al foglio 19, coi numeri 19, 21, 22, 24, 25, della complessiva superficie di ettari 4.53.67 e della complessiva rendita di L. 483,38.

Roma, addì 9 febbraio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di obbligazione « Danneggiati terremoti »

(1ª *pubblicazione*)

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della obbligazione « danneggiati terremoti », n. 12982, di L. 31.480, emessa in data 13 febbraio 1935, con scadenza nell'esercizio finanziario 1934-35, intestata alla signora Ferrari Augusta fu Felice, per la costruzione di un fabbricato in Picinisco, alla strada Maggiore, di piani 3, e vani 24, con l'imponibile di L. 226,50, pagabile presso l'Intendenza di finanza di Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà alla emissione di una nuova obbligazione al nome della signora Ferrari Augusta fu Felice.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: GRASSI

(697)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 % (1915)	20512	260 —	Gastaldo *Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, eredi indivisi di Candellero Francesco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, dom. a Torino.	Gastaldo *Giovanna Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, eredi indivisi di Candellero Francesco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	28249	50 —	Ferrante *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Pipitone Francesco Paolo, dom. in Alcamo (Trapani).	Ferrante *Maria Concetta* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	2791	120 —	Ospedali civili di Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Ospedali civili di Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Guano *Maria Luigia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	107428	1.840 —	Crespi Giammario, Antonietta fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Broglio* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, e figli nascituri del defunto Crespi Giovanni e di *Broglio* Carlotta di Carlo, dom. a Milano.	Crespi Gianmario, Antonietta fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Broglia* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, e figli nascituri del defunto Crespi Giovanni e di *Broglia* Carlotta di Carlo, dom. a Milano.
Id.	107429	3.480 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	107430	560 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Broglio* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Broglia* Carlotta, ecc., come contro.
Id.	107431	1.160 —	Come il precedente.	Come il precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	572574	105 —	Arata Adolfina di *Gio Batta*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cicagna (Genova).	Arata Elisa di *Giambattista*, minore, ecc., come contro.
Id.	577782	297,50	De Finis Antonio fu *Salvatore*, dom. a Manfredonia (Foggia).	De Finis Antonio fu *Pasquale Salvatore*, ecc., come contro.
Id.	673047	14 —	Tosini *Tito* di Casimiro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Tosini *Mario* di Casimiro, ecc., come contro.
Id.	10148	49 —	Morandi Francesca di Giovanni, moglie di Francesco *Donino*, dom. a Baveno (Pallanza), vincolata per dote della titolare.	Morandi Francesca di Giovanni, moglie di Francesco *Donini*, ecc., come contro.
Id.	678452	175 —	*Gaidola* Elisa di Carlo Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Settimo Vittone (Torino).	*Daidola* Elisa di Carlo Mario, ecc., come contro.
Id.	398693	35 —	*Namuzzi* Attilia fu Giacomo, moglie di Azzaroni Mauro, dom. a Rapallo (Genova).	*Nannuzzi* Attilia fu Giacomo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	293611	28 —	Pen o *Franca* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova-Nervi.	Penco *Francesca*, ecc., come contro.
Id.	160067	84 —	*Macario* Silvestro fu Antonio, presunto assente, sotto la curatela di Romano Benedetto fu Benedetto, dom. a Boves (Cuneo).	*Maccario* Silvestro, ecc., come contro.
Id.	149661	210 —	Pallavicini Emanuele fu Antonio, dom. a Recco (Genova).	Pallavicini Emanuele fu Antonio, *inabilitato sotto la curatela di Ferro Giovanni di Luigi*, dom. a Recco (Genova).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	27165	437, 50	Celega Giuditta fu Govanni, ved. di *Navarra Annibale* fu Antonio, dom. a Padova.	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di Navarra o *Navara Amilcare-Odoardo* fu Antonio, dom. a Padova.
P. N, 5% (1915)	6237	1.000 —	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di *De Navarra Edoardo*, dom. a Padova.	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di *Navarra* o *Navara Amilcare-Odoardo*, dom. a Padova.
P. R. 5 %	417	55 —	Garofoli *Antonio* di Geremia, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palombara Sabina (Roma).	Garofoli *Ennio* di Geremia, ecc., come contro.
Id.	8517	20 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	60588	35 —	Giraudo *Francesca* fu Antonio, moglie di Tallone Giuseppe, dom. a Cuneo, vincolata come dote della titolare.	Giraudo *Maria Francesca* fu Antonio.
Id.	450497	350 —	Coletta Giovanni fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Colacurti* Lucia fu Filippo, ved. Coletta, dom. a Roma.	Coletta Giovanni fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Colacurto* Lucia, ecc., come contro.
Id.	402765	175 —	Ferrarano *Mafalda* fu Enrico, moglie di Del Pezzo Oscar fu Luigi, dom. in Conscenti di Nè (Genova).	Ferrarano *Ada-Mafalda* fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	134362	595 —	Gerodetti Ilda di Emilio, moglie di *Ariamo* Giuseppe di Domenico, dom. a Carignano (Torino).	Gerodetti Ilda di Emilio, moglie di *Ariano* Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	160628	350 —	Calleri Gamondi *Gabriel* di Camillo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Boscomarengo (Alessandria), con usufrutto a favore di Calleri Gamondi Camillo fu Francesco, dom. a Boscomarengo (Alessandria).	Calleri Gamondi *Carla Maria Gabriella* di Camillo, ecc., come contro.
Id.	439884	157, 50	Caretti Giovanni fu Domenico, dom. a Fondo Toce di Pallanza (Novara), con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Bozzetti *Giuseppina* fu Francesco, ved. Caretti Domenico, dom. a Fondo Toce di Pallanza	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Bozzetti *Maria Teresa detta Giuseppa* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	439885	157, 50	Caretti Teresa fu Domenico, moglie di Nibbio Rodolfo, dom. a Fondo Toce di Pallanza (Novara), con annotazione di usufrutto come sopra.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	23417	941, 50	Pennasilico *Clarina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Guadagno Lucrezia fu Michele, moglie di Francesco *Pellasilico*, dom a Napoli.	Pennasilico *Achille-Clarina-Carolina detta Clarina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Guadagno Lucrezia fu Michele, moglie di Francesco *Pennasilico*, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	757025	875 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(411)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

2° *semestre* 1942-XXI *valevole pel* 1° *semestre* 1943-XXI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo – Con cedola	Detratto il decimo – Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	96,35	93,85	86,97	84,47
2	» 3,50 % (netto) 1906	86,10	84,35	77,67	75,92
3	» 3,50 % (netto) 1902	85,90	84,15	77,49	75,74
4	» 3 % (lordo)	70,10	68,90	63,21	62,01
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	97 —	94,50	87,55	85,05
6	» 3,50 % (1934)	84,50	82,75	76,23	74,48
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	98,55	96,80	88,87	87,12
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	507,47	495,60	457,91	446,04
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	448,75	440 —	404,75	396 —
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	432,50	425 —	390 —	382,50
11	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	474 —	464 —	427,60	417,60
12	» » » edilizi di Roma 5 %	465 —	455 —	419,50	409,50
13	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	456 —	446 —	411,40	401,40
14	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	357 —	351,22	321,88	316,10
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	420 —	414,22	378,58	372,80
16	» » » Tirreno 5 %	491 —	481 —	442,90	432,90
17	» » » Maremmane 5 %	450 —	440 —	406 —	396 —
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	408 —	402 —	367,80	361,80
19	» » » Cuneo 3 %	410 —	404 —	369,60	363,60
20	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	385 —	379 —	347,10	341,10
21	» » » Udine-Pontebba 5 %	420 —	410,29	378,98	369,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	350 —	345,17	315,49	310,66
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	445 —	439,22	401,08	395,30
24	Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	436 —	430,24	392,98	387,22
25	» » A. B. 3 %	427 —	421,24	384,88	379,12
	c) Buoni:				
26	Novennali - 1951 - 5 % (15 Aprile)	99,15	96,65	89,49	86,99
27	» - 1943 - 4 % (15 Febbraio)	101,80	99,80	91,82	89,82
28	» - 1943 - 4 % (15 Dicembre)	101,10	99,10	91,19	89,19
29	» - 1944 - 5 % (1° Settembre)	101,20	98,70	91,33	88,83
30	» - 1949 - 5 % (15 Febbraio)	100 —	97,50	90,25	87,75
31	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	99,40	96,90	89,71	87,21
32	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	99,20	96,70	89,53	87,03
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	310 —	304,20	279,58	273,78
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	180 —	176 —	162,40	158,40
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	441,37	432 —	398,17	388,80
36	» ordinarie » » » 3,75 %	873,75	855 —	788,25	769,50
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	70,50	68,60	63,64	61,74
38	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	490,50	478 —	442,70	430,20
39	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 1/2 %	499,25	488 —	450,45	439,20
40	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 1/2 %	506,25	495 —	456,75	445,50
41	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	495,50	483 —	447,20	434,70
42	» » » » » » Roma 5 %	495,50	483 —	447,20	434,70
43	» » » » » » Torino 4,50 %	496,25	485 —	447,75	436,50
44	» » » » » » » Trieste 4 1/2 %	466,25	455 —	420,75	409,50
45	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	690 —	680 —	622 —	612 —
46	» Mare - 4,50 %	508 —	496,75	458,33	447,08
47	» Ferro - 4,50 %	549 —	537,75	495,23	483,98
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	525 —	510 —	474 —	459 —
49	» » » » 6,50 %	533,25	517 —	481,55	465,30
50	Azioni A. N. I. C.	101 —	98 —	91,20	88,20

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

2° *semestre* 1942-XXI *valevole pel* 1° *semestre* 1943-XXI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri				
51	Prestito esterno della Germania 7 %	368 —	355,50	332,45	319,95
52	» Internazionale Tedesco 5,50 %	622 —	603,50	561,65	543,15
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
53	Banca d'Italia 3,75 %	482,37	473 —	435,07	425,70
54	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	510,50	498 —	460,70	448,20
55	» » » » - Roma 4 %	478 —	468 —	431,20	421,20
56	» » » » Conversione 4 %	498 —	488 —	449,20	439,20
57	» » » » 3,50 %	438,75	430 —	395,75	387 —
58	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	471,37	462 —	425,17	415,80
59	» » » » 4 %	481 —	471 —	433,90	423,90
60	» » » » Conversione 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20
61	» » » » 5 %	509,50	497 —	459,80	447,30
62	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	448 —	438 —	404,20	394,20
63	» » » » » Conv. 4 %	480 —	470 —	433 —	423 —
64	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	492,50	480 —	444,50	432 —
65	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	445 —	435 —	401,50	391,50
66	» » » » » » Conv. 4 %	450 —	440 —	406 —	396 —
67	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	482 —	472 —	434,80	424,80
68	» » » » Conversione 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
69	» » » » 5 %	494,50	482 —	446,30	433,80
70	» » Banco Sicilia 5 %	499,50	487 —	450,80	438,30
71	» » » » 4 %	480 —	470 —	433 —	423 —
72	» » » » Conversione 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
73	» » » » 3,75 %	490,37	481 —	442,27	432,90
74	» » Banco di Napoli 5 %	505,50	493 —	456,20	443,70
75	» » » » 4 %	493 —	483 —	444,70	434,70
76	» » » » Conversione 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
77	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	501 —	481 —	451,90	441,90
78	» » » » Conversione 4 %	502 —	493 —	452,80	442,80
79	» » » » 3,50 %	461,75	453 —	416,45	407,70
80	» » Bologna 5 %	513,50	501 —	463,40	450,90
81	» » » » 4 %	465 —	455 —	419,50	409,50
82	» » Conversione 4 %	468 —	458 —	422,20	412,20
83	» » » 3,50 %	446,75	438 —	402,95	394,20
84	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
85	Monte dei Paschi - Siena 5 %	520,50	508 —	469,70	457,20
86	» » » 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10
87	» » » Conversione 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
88	» » » 3,50 %	464,75	456 —	419,15	410,40
89	Opere Pie S. Paolo Torino Conversione 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40
90	» » » » 3,75 %	504,37	495 —	454,87	445,50
91	» » » » 3,50 %	459,75	451 —	414,65	405,90
92	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	525 —	510 —	474 —	459 —
93	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	528 —	513 —	476,70	461,70
94	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	527 —	512 —	475,80	460,80
95	» » » » 3 ½ %	443,75	435 —	400,25	391,50
96	» » » » 5 %	499,50	487 —	450,80	438,30
97	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	477 —	467 —	430,30	420,30
98	» » » » Conversione 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
99	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	468 —	458 —	422,20	412,20
100	» » » » Conversione 4 %	473 —	463 —	426,70	416,70
101	» » » » Miglioramento 5 %	493,50	481 —	445,40	432,90
102	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	525 —	510 —	474 —	459 —
103	» » » (serie ordinaria) 6 ½ %	515 —	500 —	465 —	450 —
104	» Mobiliare Italiano 5 % (VII emiss.)	984,50	972 —	887,30	874,80
105	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
106	» » » » Conversione 4%	476 —	466 —	429,40	419,40

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 636 del 17 febbraio 1943 relativo ai prezzi delle pelli di capretto e caprettino raccolte prima del 1° ottobre 1942-XX.

Con provvedimento P. 636 del 17 febbraio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha approvato l'accordo raggiunto il 12 novembre 1942-XXI, fra la Federazione nazionale fascista commercianti di pelli, cuoi ed affini e la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria, circa la classifica delle pelli di caprettino e di capretto raccolte anteriormente al 1° ottobre 1942-XX e già in possesso dei commercianti.

Nell'accordo stesso è stabilito che il conciatore pagherà al raccoglitore i seguenti prezzi, per tutte le pelli aventi i pesi a fianco di ciascuno indicati:

Peso per cento pelli secche:
non superiore a kg. 25, per chilogrammo L. 88,80;
superiore a kg. 25 fino a kg. 30, per chilogrammo L. 73;
superiore a kg. 30, per chilogrammo L. 57,75.

(705)

Riassunto del provvedimento P. 612 del 13 gennaio 1943 relativo ai tipi e prezzi degli impermeabili per uomo e donna, prodotti con tessuto gabardina, e degli impermeabili, giubbeni e mantelle prodotti con tessuto gommato.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 612 del 13 gennaio 1943-XXI, in applicazione ai decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942-XX, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1942-XX e n. 62 in data 16 marzo 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. I fabbricanti di impermeabili fatti con tessuto gabardina ed i fabbricanti di impermeabili, di giubbe e di mantelle fatte con tessuto gommato, potranno produrre per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nelle unite tabelle che si intendono a tutti gli effetti aggiunte a quelle allegate al provvedimento P. 495, pubblicato nel n. 244 del 16 ottobre 1942-XX della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e relativo a « tipi e prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo non prodotti su misura, per conto del privato committente ».

2. I prezzi massimi di vendita delle confezioni tipo suddette da parte del produttore e da parte del dettagliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne delle tabelle unite, in corrispondenza alla descrizione di ciascun tipo.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento contanti al netto.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

3. Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 13 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

4. Il confezionista è tenuto ad apporre nell'interno di ciascuna confezione prodotta, ad inchiostro indelebile o mediante decalcomania a colori risaltanti, l'indicazione del numero, del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

Egli dovrà inoltre apporre su ogni confezione prodotta, un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo della confezione e del prezzo di vendita al consumatore nonchè della categoria e numero del tipo del tessuto base impiegato.

5. Il confezionista che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto.

6. Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni munite delle indicazioni e del cartellino di cui al punto 4.

7. E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita, oltre al numero del tipo della confezione, l'indicazione della categoria e del numero del tipo del tessuto base impiegato nella confezione stessa.

8. Fino ad esaurimento delle scorte di confezioni prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e di tessuti non tipo in loro possesso alla data suddetta, e non oltre il 31 marzo 1943-XXI, i produttori potranno vendere confezioni non tipo purchè pratichino prezzi non superiori a quelli fissati con il presente provvedimento per le confezioni tipo cui esse sono assimilabili in rapporto al costo del tessuto base impiegato ed alle caratteristiche delle confezioni stesse.

Tuttavia per le confezioni aventi caratteristiche di maggior pregio di quelle previste per le corrispondenti confezioni tipo, l'assimilazione dovrà essere fatta ad un prezzo non superiore a quello dell'ultima sottovoce di ciascun tipo indicato nelle unite tabelle.

Il produttore è tenuto ad apporre sulle confezioni assimilate e sul cartellino le stesse indicazioni prescritte al precedente punto 4 premettendo alla voce « tipo » la dizione « assimilata ».

Il prezzo di vendita al consumatore sarà quello del corrispondente tipo a cui la confezione è stata assimilata.

Il commerciante al minuto è tenuto a sua volta a praticare per le confezioni non tipo di cui al presente punto, prezzi non superiori a quelli che il produttore deve apporre sulle confezioni stesse.

9. Il commerciante grossista potrà vendere fino al 30 aprile 1943-XXI le confezioni non tipo acquistate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non munite delle indicazioni prescritte al punto 8, a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 13 %. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali confezioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti prodotti tipo, franco fabbrica, aumentati della percentuale del 13 % e le confezioni non tipo aventi caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento dovranno essere vendute a prezzo non superiore a quello fissato per l'ultima sottovoce del tipo cui la confezione può essere assimilata.

10. Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 maggio 1943-XXI le confezioni non tipo, acquistate a tutto il 30 aprile 1943-XXI, non munite delle indicazioni prescritte al punto 8, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati del 40 %, per gli acquisti fatti direttamente presso il fabbricante o del 27 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali confezioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui possono essere assimilati, mentre per le confezioni non tipo aventi caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento, esso non potrà praticare prezzo superiore a quello fissato per l'ultima sottovoce del tipo cui la confezione appartiene.

11. I tipi 11 e 12 del citato provvedimento P. 495 ed i tipi 13, 14, 15, 16, 17 e 18 contemplati con il presente provvedimento possono essere muniti di interfodera in tessunto gommato. Per l'aggiunta dell'interfodera è concesso di aumentare i prezzi franco fabbrica fissati per i rispettivi tipi di L. 45,65 o di L. 34,25 a capo a seconda che la interfodera sia applicata in tutta la lunghezza della confezione o invece sino all'altezza delle tasche della confezione stessa. Conseguentemente i prezzi massimi al consumatore potranno essere maggiorati rispettivamente di L. 63,90 o di L. 47,95 a capo, a seconda che l'interfodera sia applicata in tutta la lunghezza della confezione o invece sino all'altezza delle tasche della confezione stessa.

La fornitura dell'interfodera dovrà essere indicata sia in fattura che sul cartellino, con le modalità di cui ai punti 4 e 7.

12. Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

14. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA « O »

TIPO N. 13. — *Impermeabile tutto foderato per uomo - Confezione normale.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione comune, nelle taglie dal 42 al 58. Confezionato ad un petto o a doppio petto; maniche a giro oppure a forcella a due pezzi, munite in fondo

di martingalina con bottone, regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza cintura; munito di due tasche tagliate od applicate, con o senza pattine copritasche; foderato con tessuto in tinta unita o quadrettato; rinforzato nel davanti; con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione; corredato di due bottoni di ricambio, uno grande ed uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 13-a	da 10 — a 12,50	200,55	284,80
» 13-b	» 12,51 » 15 —	221,55	314,60
» 13-c	» 15,01 » 17,50	237,25	336,90
» 13-d	» 17,51 » 20 —	263,55	374,25

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per intera foderatura e per le maniche in tessuto-tipo 26 categ. « A »; canapa per interno davanti e rinforzo bavero in tessuto-tipo 96 categ. « D »; canapa per interno e rinforzo cintura in tessuto-tipo 95 categ. « D »; silesia per tasche, per fondo maniche, per interno bavero fra la canapa ed il tessuto, per fodera pattine tasche, per fodera martingalina alle maniche, per rinforzo per la finta degli occhielli; fettuccia per contrafforti diversi; bottoni grandi per il davanti, piccoli per le maniche e controbottoni per l'interno; filati cucirini diversi per imbastire, per cucire, per occhielli e per attaccatura bottoni; fibbia per cintura.

TABELLA « P ».

TIPO N. 14. — *Impermeabile tutto foderato con maniche in doppio tessuto per uomo - Confezione fine.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine nelle taglie dal 42 al 58. Confezionato ad un petto o a doppio petto; maniche in doppio tessuto a giro oppure a forcella a due pezzi, munite in fondo di martingalina con bottone regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza cintura; munito di due tasche tagliate od applicate, con o senza pattine copritasche; foderato con tessuto in tinta unita o quadrettato; rinforzato nel davanti; con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione; corredato di due bottoni di ricambio, uno grande ed uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto-tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 14-a	da 10 — a 12,50	254,80	361,80
» 14-b	» 12,51 » 15 —	280 —	397,60
» 14-c	» 15,01 » 17,50	305,20	433,40
» 14-d	» 17,51 » 20 —	330,40	469,15

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per corpo impermeabile in tessuto-tipo 62 categ. « A »; pelo cammello per interno davanti e rinforzo bavero in tessuto-tipo 97 categ. « D »; canapa per interno rinforzo cintura in tessuto-tipo 95 categ. « D »; silesia per tasche; per fondo maniche, per interno bavero fra il pelo di cammello e il tessuto; per fodera pattine tasche; per fodera martingalina alle maniche; per rinforzo finta degli occhielli, in tessuto-tipo 7 categ. « D »; fettuccia per contrafforti diversi; bottoni grandi per il davanti, piccoli per le maniche e controbottoni per l'interno della confezione; filati cucirini diversi per imbastire, per cucire, per occhielli e per attaccatura bottoni; fibbia per cintura.

TABELLA « Q ».

TIPO N. 15. — *Impermeabile in doppio tessuto per uomo - Confezione fine.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine nelle taglie dal 42 al 58. Confezionato ad un petto o a doppio petto; tutto foderato in doppio tessuto rinforzato nel davanti, con maniche a giro oppure a forcella a due pezzi; manica munita in fondo di martingalina con bottone, regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza cintura; munito di due tasche tagliate od applicate, con o senza pattine copritasche; confezionato con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione, corredato di due bottoni di ricambio, uno grande ed uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto-tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 15-a	da 10 — a 12,50	262,55	372,80
» 15-b	» 12,51 » 15 —	297,55	422,50
» 15-c	» 15,01 » 17,50	332,55	472,20
» 15-d	» 17,51 » 20 —	367,55	521,90

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

pelo di cammello per interno davanti, e rinforzo bavero in tessuto tipo 97 categ. « D »; canapa per rinforzo cintura in tessuto-tipo 95 categ. « D »; silesia per tasche, per fondo maniche, per interno del bavero, fra la canapa ed il tessuto, per fodera pattine tasche; per fodera martingalina alle maniche; rinforzo per la finta degli occhielli in tessuto-pito 7 categ. « D »; fettuccia per contrafforti diversi; bottoni grandi per il davanti, piccoli per maniche e controbottoni per l'interno della confezione; filati cucirini diversi, per imbastire, per occhielli e per attaccatura bottoni; fibbia per cintura.

TABELLA « R ».

TIPO N. 16. — *Impermeabile tutto foderato per donna - Confezione normale.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione comune, nelle taglie dal 40 al 54. Confezionato ad un petto o a doppio petto, maniche a giro oppure a forcella a due pezzi, munite in fondo di martingalina con bottone, regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza cintura; munito di due tasche tagliate od applicate, con o senza pattine copritasche, foderato con tessuto in tinta unita o quadrettato, rinforzato nel davanti con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione; corredato di due bottoni di ricambio, uno grande ed uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto-tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 16-a	da 10 — a 12,50	174,50	247,80
» 16-b	» 12,51 » 15 —	192 —	272,65
» 16-c	» 15,01 » 17,50	209,50	297,50
» 16-d	» 17,51 » 20 —	227 —	322,35

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per intera foderatura e per le maniche in tessuto-tipo 26 categ. « A »; canapa per interno davanti o rinforzo bavero in tessuto-tipo 96 categ. « D »; canapa per interno rinforzo cintura in tessuto-tipo 95 categ. « D »; silesia tasche, per fondo maniche, per interno bavero fra la canapa ed il tessuto, per fodera pattine tasche, per fodera martingalina

alle maniche, per rinforzo per la finta degli occhielli; fettuccia per contrafforti diversi; bottoni grandi per il davanti, piccoli per le maniche e controbottoni per l'interno; filati cucirini diversi per imbastire, per cucire, per occhielli e per attaccatura bottoni; fibbia per cintura.

TABELLA « S ».

TIPO N. 17. — *Impermeabile tutto foderato con maniche in doppio tessuto per donna - Confezione fine.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine nelle taglie dal 40 al 54. Confezionato ad un petto o a doppio petto; maniche in doppio; tessuto a giro oppure a forcella a due pezzi, munite in fondo di martingalina con bottone, regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza cintura; munito di due tasche tagliate od applicate, con o senza pattine copritasche; foderato con tessuto in tinta unita o quadrettata; rinforzato nel davanti, con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione, corredato di due bottoni di ricambio uno grande ed uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto-tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo —	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato — Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica — Lire per capo	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Tipo 17-*a*	da 10 — a 12,50	222,75	316,30
» 17-*b*	» 12,51 » 15 —	243,75	346,10
» 17-*c*	» 15,01 » 17,50	264,75	375,95
» 17-*d*	» 17,51 » 20 —	285,75	405,75

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per corpo impermeabile in tessuto-tipo 69 categ. « A »; pelo cammello per interno davanti e rinforzo bavero in tessuto-tipo 97 categ. « D »; canapa per interno rinforzo cintura in tessuto-tipo 95 categ. « D »; silesia per tasche, per fondo maniche, per interno bavero fra il pelo di cammello ed il tessuto; per fodera pattine tasche; per fodera martingalina alle maniche, rinforzo per la finta degli occhielli; in tessuto tipo 7 categ. « D »; fettuccia per contrafforti diversi; bottoni grandi per il davanti, piccoli per le maniche e controbottoni per l'interno della confezione, filati cucirini diversi per imbastire, per cucire, per occhielli e per attaccatura bottoni; fibbia per cintura.

TABELLA « R. 1 - S 1 ».

Cappuccio foderato per impermeabile tipo n. 16 e tipo n. 17.

Confezionato a regola d'arte, ad una giunta sola, adatto per le misure dal 40 al 54. Tutto foderato con tessuto in tinta unita o quadrettato, munito di cordoncino per regolare l'apertura; pronto per l'applicazione all'impermeabile a mezzo di occhielli e bottoni.

Detto cappuccio deve essere confezionato con tessuto-tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base da cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo —	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato — Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica — Lire per capo	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Cappuccio per i tipi 16 e 17	da 10 — a 12,50	13,95	19,80
	» 12,51 » 15 —	15,20	21,60
	» 15,01 » 17,50	16,45	23,35
	» 17,51 » 20 —	17,75	25,20

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per cappuccio in tessuto-tipo 26 categ. « A »; cordoncino per regolare apertura viso; bottoni piccoli per attaccatura al bavero; filati diversi per cucitura.

TABELLA « T ».

TIPO N. 18. — *Impermeabile in doppio tessuto per donna - Confezione fine.*

Confezionato a regola d'arte; lavorazione fine, nelle taglie dal 40 al 54. Confezionato ad un petto o a doppio petto, tutto foderato in doppio tessuto rinforzato nel davanti, con maniche a giro oppure a forcella a due pezzi; manica munita in fondo di martingalina con bottone, regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza pattine copritasche; confezionato con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione, corredato di due bottoni di ricambio, uno grande e uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto-tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati; per l'altezza base di cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo —	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato — Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica — Lire per capo	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Tipo 18-*a*	da 10 — a 12,50	227,15	322,55
» 18-*b*	» 12,51 » 15 —	256,55	364,30
» 18-*c*	» 15,01 » 17,50	285,95	406,05
» 18-*d*	» 17,51 » 20 —	315,75	448,35

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

pelo cammello per interno davanti e rinforzo bavero in tessuto tipo 97 categ. « D »; canapa per rinforzo cintura in tessuto-tipo 95 categ. « D »; silesia per tasche, per fondo maniche, per interno del bavero fra la canapa e il tessuto, per fodera pattine tasche; per fodera martingalina alle maniche; rinforzo per la finta degli occhielli in tessuto tipo 7 categ. « D »; fettuccia per contrafforti diversi; bottoni grandi per il davanti, piccoli per le maniche e controbottoni per l'interno della confezione; filati cucirini diversi, per imbastire, per cucire, per occhielli e per attaccatura bottoni; fibbia per cintura.

TABELLA « T. 1 ».

Cappuccio per impermeabile tipo n. 18.

In tutto corrispondente al cappuccio per gli impermeabili tipo 16 e tipo 17, ma confezionato in doppio tessuto.

Detto cappuccio deve essere confezionato con tessuto-tipo gabardina decatizzato, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 75 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo —	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato — Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica — Lire per capo	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Cappuccio per il tipo n. 18	da 10 — a 12,50	17,55	24,90
	» 12,51 » 15 —	20,10	28,55
	» 15,01 » 17,50	22,60	32,10
	» 17,51 » 20 —	25,15	35,70

TABELLA « U ».

TIPO N. 19. — *Impermeabile per uomo, in tessuto semplice gommato - Confezione unica.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione unica in tutte le taglie. Confezionato ad un petto, con maniche a giro oppure a forcella a due pezzi; manica munita in fondo di martingalina con bottone regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza cintura; munito di due tasche tagliate con rinforzo all'apertura delle tasche; confezionato con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione; corredato di due bottoni di ricambio, uno grande ed uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto-tipo semplice, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati; per l'altezza base di cm. 140 e gommato e deve es-

sere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo. La gommatura deve essere fatta a regola d'arte. Il peso del tessuto gommato, deve superare di almeno grammi 200 a mq. il peso a mq. del tessuto impiegato.

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
—	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 19-a	da 10 — a 15 —	206,65	293,45
» 19-b	» 15,01 » 20 —	228,35	324,25
» 19-c	» 20,01 » 25 —	250,05	355,05
» 19-d	» 25,01 » 30 —	271,75	365,90

Nota. — I foderami, gli accessori e mercerie varie di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

silesia per tasche; per fodera rinforzo spacco tasche; rinforzo per la finta degli occhielli, in tessuto-tipo 7 categ. « D »; fettuccia per giro completo cuciture; bottoni grandi per il davanti; piccoli per maniche e controbottoni per l'interno della confezione; filati cucirini diversi, per imbastire, per occhielli e per attaccatura bottoni, fibbia per cintura; occhielli in metallo per sottomaniche.

TABELLA « V ».

TIPO N. 20. — *Impermeabile per donna in tessuto semplice gommato - Confezione unica.*

Confezionato a regola d'arte, lavorazione unica in tutte le taglie. Confezionato ad un petto, con maniche a giro oppure a forcella a due pezzi; manica munita in fondo di martingalina con bottone regolabile con altro bottone; con bavero aperto a doppio uso; con o senza cintura; munito di due tasche tagliate, con rinforzo all'apertura delle tasche; foderato a mezzo busto; confezionato con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione; corredato di due bottoni di ricambio, uno grande ed uno piccolo.

Detto impermeabile deve essere confezionato con tessuto-tipo semplice, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati; per l'altezza base di cm. 140 e gommato e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo. La gommatura deve essere fatta a regola d'arte. Il peso del tessuto gommato, deve superare di almeno gr. 150 a mq. il peso a mq. del tessuto-tipo impiegato.

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
—	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 20-a	da 10 — a 15 —	185,75	263,75
» 20-b	» 15,01 » 20 —	203,95	289,60
» 20-c	» 20,01 » 25 —	220,75	313,45
» 20-d	» 25,01 » 30 —	238,25	338,30

Nota. — I foderami, gli accessori e mercerie varie di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per mezzo busto in tessuto tipo 24 categ. « A »; silesia per tasche, per fodera rinforzo spacco tasche; rinforzo per la finta degli occhielli in tessuto tipo 7 categ. « D »; rollini per imbottitura spalle; fettuccia per giro completo cuciture; bottoni grandi per il davanti; bottoni piccoli per maniche e controbottoni per l'interno della confezione; filati cucirini diversi, per imbastire, per occhielli e per attaccatura bottoni; fibbia per cintura; occhielli in metallo per sottomaniche.

TABELLA « W ».

TIPO N. 21. — *Giubbone o gabbano in tessuto tipo pesante gommato - Confezione unica.*

Confezionato a regola d'arte per uso forniture, per vigili urbani, ferrovieri, cantonieri, stradini, carrettieri, minatori, spazzini, ecc. Lavorazione unica in tutte le taglie, della lunghezza non inferiore a cm. 115 con bavero chiuso: collo rovesciato munito di coprispalle a mantella, fisso o con areazione nelle spalle, corredato con cappello sud-ovest o cappuccio fisso o staccabile; con o senza cintura; con o senza martingala; con due tasche; confezionato con le qualità di accessori per le varie parti di confezioni indicate nella nota; corredato di due bottoni di ricambio.

Detto giubbone deve essere confezionato con tessuto tipo addoppiato o gommato avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo. La gommatura deve essere fatta a regola d'arte. Il peso del tessuto gommato deve superare di almeno gr. 240 al mq. il peso a mq. del tessuto-tipo impiegato.

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
—	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 21-a	da 10 — a 15 —	220,50	313,10
» 21-b	» 15,01 » 20 —	244,30	346,90
» 21-c	» 20,01 » 25 —	268 —	380,55
» 21-d	» 25,01 » 30 —	291,90	414,50

Nota. — Gli accessori e mercerie varie di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

silesia per tasche, per la finta degli occhielli, rinforzo per apertura tasche, per fodera cappello sud-ovest, in tessuto-tipo 7 categ. « D »; fettuccia per giro cuciture e fettuccia pesante per sottogola; bottoni grandi per davanti; bottoni piccoli per contrafforti; occhielli di metallo per sottomaniche e per la cintura; filati diversi per le varie cuciture.

TABELLA « X ».

TIPO N. 22. — *Mantella in tessuto-tipo gommato lucido, nella lunghezza minima da cm. 110 sino a cm. 115 - Confezione unica.*

Confezionata a regola d'arte, per uso divise per ciclisti, per rurali, ecc. Lavorazione unica in tutte le taglie; con collo a lista o rovesciato; corredata di cappuccio fisso o staccabile; con o senza passabraccia e bretelle interne; con o senza taglio per passaggio alle tasche; con rinforzo all'apertura delle finte delle tasche; confezionata con le qualità di accessori per le varie parti di confezione indicati nella nota; corredata di un bottone di ricambio.

Detta mantella deve essere confezionata con tessuto-tipo semplice o addoppiato, gommato lucido, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo. La gommatura deve essere fatta a regola d'arte. Il peso del tessuto gommato deve superare di almeno gr. 150 il peso a mq. del tessuto-tipo impiegato.

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
—	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 22-a	da 10 — a 15 —	198,15	281,35
» 22-b	» 15,01 » 20 —	218,45	310,20
» 22-c	» 20,01 » 25 —	238,75	339 —
» 22-d	» 25,01 » 30 —	259,05	367,85

Nota. — Gli accessori e mercerie varie di confezione s'intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

foderami per contrafforti: fettuccie diverse; gancio per chiusura collo; bottoni per attacco cappuccio; cordone per cappuccio; filati per cuciture diverse.

TABELLA « Z ».

TIPO N. 22-*bis*. — *Mantella in tessuto tipo gommato lucido, nella lunghezza oltre i cm. 120, confezione unica.*

In tutto corrispondente al tipo 22, ma nella lunghezza oltre i cm. 120.

Detta mantella deve essere confezionata con tessuto-tipo semplice o addoppiato, gommato lucido, avente il prezzo franco fabbrica nei limiti sottoelencati per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi

segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo. La gommatura deve essere fatta a regola d'arte. Il peso del tessuto deve superare di almeno gr. 150 il peso a mq. del tessuto impiegato.

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato — Lire per metro	Prezzo di vendita franco fabbrica — Lire per capo	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Tipo 22-bis/a	da 10 — a 15 —	233,10	331 —
» 22-bis/b	» 15,01 » 20 —	257,90	366,20
» 22-bis/c	» 20,01 » 25 —	282,75	401,50
» 22-bis/d	» 25,01 » 30 —	307,60	436,30

Nota. — Gli accessori e mercerie varie di confezione, sono gli stessi impiegati per il tipo n. 22.

Nota generale.

I foderami e gli interni indicati nei tipi dall'1 al 12 di cui alla tabella allegata al provvedimento P. 495 e nei tipi dal 13 al 22-a, di cui alla tabella allegata al presente provvedimento, possono essere sostituiti con altri foderami ed interni di uguale e di maggiore pregio.

(696)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 febbraio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa Consorzio cooperativo latterie friulane, con sede in Udine, e si nomina commissario il sig. comm. dott. Gino Roiatti.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 febbraio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo « Littoria » già « L'Ugualitaria », con sede in Terni, e si nomina commissario il centurione della M.V.S.N. Isaia Longo.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. avv. Mario Robiony, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio esercenti baccalari e pesce conservato, con sede in Napoli, sono prorogati al 31 marzo 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Verona per la proroga fino al 31 marzo 1943-XXI, dei poteri conferiti al comm. dott. Angelo Marini, commissario della Società anonima cooperativa « Società di pesca e piscicoltura Arilicense », con sede in Peschiera.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Genova per la nomina del sig. Antonio Pinna a commissario governativo della Società anonima cooperativa di guardianaggio fra marittimi e combattenti « Cristoforo Colombo », con sede in Genova.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 febbraio 1943-XXI, si nomina, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, liquidatore della Società anonima cooperativa lavoranti addetti alla tripperia del mattatoio di Roma, con sede in Roma, l'avv. Cesare De Bernardis, in sostituzione dell'attuale liquidatore, sig. Colonna Sallustio, nominato dall'assemblea dei soci in data 10 marzo 1940-XVIII.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 febbraio 1943-XXI, si conferiscono al comm. dott. Vincenzo Marcolini, liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedifico » di Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1942 e per riconfermare i sindaci della liquidazione dell'Ente.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 febbraio 1943-XXI, il sig. rag. Augusto Ballero è nominato commissario della Società anonima cooperativa « Spes e Fidelitas », in sostituzione del sig. ing. Alessandro Bonomo dimissionario.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 febbraio 1943-XXI, si revoca il provvedimento adottato in data 8 ottobre 1942-XX nei riguardi della Società anonima cooperativa « Alessandro Doni », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 febbraio 1943-XXI, si sciolgono i Consigli di amministrazione delle Società anonime cooperative fra pescatori di Donnalucata, di Pozzallo, di Marina di Ragusa, di Sampieri e di Scoglitti, e si nomina commissario unico il sig. Bianchi Maurilio, con la facoltà delle rispettive assemblee.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 11 febbraio 1943-XXI, si prorogano al 31 marzo 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. Giovanni Rossetti, commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Anguillara Sabazia.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che saranno adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreti del Ministro per le corporazioni in data 19 febbraio 1943-XXI, si prorogano al 30 aprile 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Giovanni Bertoni, commissario della Società anonima cooperativa fra i pescatori dei laghi inferiori, con sede in Mantova e della Cooperativa fra pescatori del lago inferiore, con sede in Angeli (Curtatone).

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri dei disciolti Consigli di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 febbraio 1943-XXI, si prorogano al 30 aprile 1943-XXI, i poteri conferiti al comm. dott. Michele Agostino Galatà, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio romano erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Reggio Emilia relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa fra produttori d'uva fogarina di Gualtieri Emilia, e alla nomina di un commissario nella persona del Cons. naz. Franco Mariani.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 febbraio 1943-XXI, si nomina, in via provvisoria, il dott. Angelo Squarcialfichi, liquidatore della Società anonima cooperativa agricola di consumo di Apriceale, in sostituzione del rag. Augusto Alberti, richiamato alle armi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Novara, relativo alla nomina del dott. geom. Giuseppe Cantoni a commissario della Società anonima cooperativa Consorzio cooperativo produttori latte di Novara, in sostituzione del cav. Francesco Magni, dimissionario.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Reggio nell'Emilia relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa cantina sociale di Campagnola Emilia e alla nomina di un commissario nella persona del sig. ing. Giuseppe Lombardini.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(683)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este, approvato con decreto 20 gennaio 1942-XX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1939-XVII, con il quale i signori Attilio Paiola e dott. Vito Boscaro sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Dispone:

I signori Attilio Paiola e dott. Vito Boscaro sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova) per il quadriennio 1943-XXI-1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(603)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giuseppe» di Pofi, in liquidazione, con sede in Pofi (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1937-XV che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «San Giuseppe» di Pofi, con sede nel comune di Pofi (Frosinone), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 21 settembre 1937-XV, con il quale il rag. Mario Mastrantoni è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto rag. Mastrantoni ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Michele Affinito è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giuseppe» di Pofi, in liquidazione, avente sede nel comune di Pofi (Frosinone), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Mario Mastrantoni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(572)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, in liquidazione, con sede in Antonimina (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 agosto 1942-XX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, con sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 ottobre 1942-XX, con il quale l'avv. Pasquale Giannotti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto avv. Giannotti è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Arturo Giurleo fu Domenico è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, in liquidazione, avente sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avvocato Pasquale Giannotti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(573)

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monte di credito su pegno di Teano (Napoli)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 19 febbraio 1940-XVIII, con il quale è stato nominato il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Teano, con sede in Teano, ai sensi dell'art. 64 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 1° aprile 1941-XIX, è stato approvato il nuovo statuto del suddetto Monte e che pertanto è il caso di porre fine alla cennata gestione provvisoria dell'azienda, facendo luogo alla regolare costituzione del Consiglio di amministrazione di essa;

Dispone:

I signori cav. uff. Filippo Gisonni e dott. Carlo del Pezzo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano, con sede in Teano (Napoli), per il quadriennio 1943-XXI-1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(604)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cingoli (Macerata), Montegallo (Ascoli Piceno), Piglio (Frosinone) e Ripatransone (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il dott. Odo Scalpelli fu Filippo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata);

2) Il signor Ermete Rossi Brunori fu Antonio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno);

3) Il signor Francesco Corbi fu Ercole, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Piglio (Frosinone);

4) Il signor Vincenzo Illuminati fu Antonio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripatransone (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(605)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 22 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario del Registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, relativo ai benefici concessi a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 3095/19520/10.1.3.1 in data 12 dicembre 1942 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato precisato che i posti riservati alle donne devono essere commisurati, giusta la dizione dell'art. 1 del bando di concorso, al numero dei posti messi effettivamente a concorso nella misura di un decimo dei posti stessi;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX debitamente registrato alla Corte dei conti con il quale fu indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario del Registro;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1942-XX, debitamente registrato alla Corte dei conti, che riduce a 22 il numero dei posti messi a concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 22 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario del Registro, indetto con decreto Ministeriale del 2 novembre 1941-XX, modificato con decreto Ministeriale del 4 marzo 1942-XX;

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Parravicini Antonio	8,125	9,200	17,325
2. Liberi Lidia	9,000	8,300	17,300
3. Nicoletti Eustacchio	7,875	8,300	16,175
4. Giovannetti Quinto	7,650	8,200	15,850
5. Menci Dino	7,600	8,230	15,830
6. Ferri Natale	7,000	8,820	15,820
7. Baldini Gabriele, combattente	8,550	7,260	15,810
8. Farneti Adelelma	8,225	7,380	15,605
9. Laurito Pasquale	7,925	7,620	15,545
10. Bogliolo Luciana	8,900	6,500	15,400
11. Iodice Antonino, orfano di guerra	7,950	7,300	15,250
12. Nardi Vittorio, combattente coniugato	8,225	7,000	15,225
13. Pastori Alvaro	7,675	7,500	15,175
14. Albano Salvatore, combattente	7,525	7,610	15,135
15. Rossi Ida	7,175	7,950	15,125
16. Rasenti Fabio	7,400	7,660	15,060
17. Sala Emilia	7,575	7,470	15,045
18. Benassi Pietro	7,000	8,020	15,020
19. Guerrini Giorgio	7,100	7,900	15,000
20. Brunetto Giuseppe	7,325	7,620	14,945
21. Banzola Sergio	8,300	6,600	14,900
22. Tosi Anna	7,800	7,000	14,800
23. De Candia Pietro	7,075	7,650	14,725
24. Guardalben Dino	7,325	7,380	14,705
25. Lepore Vincenzo	7,025	7,670	14,695
26. Gualerzi Lauro	7,875	6,810	14,685
27. Mongiovi Mario	7,175	7,500	14,675
28. Del Gaudio Giovanni	8,125	6,500	14,625
29. Grossi Ersilia	7,300	7,300	14,600
30. Sansoni Costanzo	7,550	7,000	14,550
31. Assirelli Elio	7,250	7,120	14,370
32. Talamona Angelo	8,175	6,180	14,355
33. Iovane Rosario	7,300	7,000	14,300
34. Coppola Salvatore, coniugato	8,025	6,170	14,195
35. Dal Fante Aldo	7,175	7,010	14,185
36. La Peccerella Carmela	7,175	7,000	14,175
37. Drago Augusta Maria	7,725	6,440	14,165
38. Miserendino Maria	7,000	7,050	14,050
39. Gianvecchio Maria	8,000	6,000	14,000
40. Buscema Angelo	7,725	6,100	13,825
41. Niccoletti Giuliana	7,575	6,200	13,775
42. Volpi Pietro	7,550	6,210	13,760
43. Botarelli Ferruccio	7,750	6,000	13,750
44. Merighi Renata	7,050	6,690	13,740
45. Pitino Giuseppe, orfano di guerra	7,525	6,200	13,725
46. Torelli Elvezia	7,400	6,000	13,400
47. Longo Rocco	7,350	6,000	13,350
48. Allegretti Giuseppe	7,275	6,000	13,275
49. Ruocco Giuseppe	7,150	6,000	13,150

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Parravicini Antonio
2. Liberi Lidia
3. Nicoletti Eustacchio
4. Giovannetti Quinto
5. Menci Dino
6. Ferri Natale
7. Baldini Gabriele, combattente
8. Farneti Adelelma
9. Laurito Pasquale
10. Iodice Antonio, orfano di guerra
11. Nardi Vittorio, combattente coniugato
12. Pastori Alvaro
13. Albano Salvatore, combattente
14. Rasenti Fabio
15. Benassi Pietro
16. Guerrini Giorgio
17. Brunetto Giuseppe
18. Banzola Sergio
19. De Candia Pietro
20. Guardalben Dino
21. Coppola Salvatore, coniugato
22. Pitino Giuseppe, orfano di guerra

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso, indicato:

1. Bogliolo Luciana
2. Rossi Ida
3. Sala Emilia
4. Tosi Anna
5. Lepore Vincenzo
6. Gualerzi Lauro
7. Mongiovi Mario
8. Del Gaudio Giovanni
9. Grossi Ersilia
10. Sansoni Costanzo
11. Assirelli Elio
12. Talamona Angelo
13. Iovane Rosario
14. Dal Fante Aldo
15. La Peccerella Carmela
16. Drago Augusta Maria
17. Miserendino Maria
18. Gianvecchio Maria
19. Buscema Angelo
20. Niccoletti Giuliana
21. Volpi Pietro
22. Botarelli Ferruccio
23. Merighi Renata
24. Torelli Elvezia
25. Longo Rocco
26. Allegretti Giuseppe
27. Ruocco Giuseppe

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: Di Revel

(704)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 40851 in data 26 dicembre 1942, col quale, in base al precedente decreto prefettizio n. 31758 del 5 settembre stesso anno, che approva la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1940, sono state dichiarate le vincitrici dei posti di ostetrica condotta di Moneglia, Casarzo Ligure e Mezzanego;

Ritenuto che la ostetrica Danesi Isabella, dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Mezzanego, ha fatto esplicita rinunzia al posto stesso;

Ritenuto che la ostetrica Rossi Rosa Caterina, 10ª vincitrice del concorso, che seguiva in graduatoria la ostetrica Danesi, essendo stata interpellata ha del pari fatta esplicita rinunzia, mentre ha dichiarato di accettare detto posto la ostetrica Bassano Elisa, 11ª graduata, e che pertanto deve farsi luogo in confronto della stessa al provvedimento che la dichiara vincitrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1942, n. 222;

Decreta:

La ostetrica Bassano Elisa è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Mezzanego, bandito dalla prefettura con avviso del 30 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1941-XIX.

Il podestà di Mezzanego è incaricato della immediata esecuzione del presente decreto.

Genova, addì 15 gennaio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: Bellei

(692)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.